



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 63/12

di iniziativa del Consigliere M. COMITO, G. ARRUZZOLO, S. CIRILLO recante:
"Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 "Storicizzazione risorse
del precariato storico".
relatore: M. COMITO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/4/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/4/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	3/5/2022
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 63/XII pag. 3
"Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 'Storicizzazione risorse del precariato storico'."

Normativa citata

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 pag. 13
"Storicizzazione risorse del precariato storico."

Legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 pag. 16
"Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125."

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 40 pag. 20
"Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati."

Legge regionale 8 novembre 2016, n. 31 pag. 22
"Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.Lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese."

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 pag. 24
"Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)."

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42 pag. 27
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)."

Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 pag. 29
"Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria"

D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 pag. 37
"Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144."

D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 (Artt. 1 e 7) pag. 47
"Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196."

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - (art. 38) pag. 49
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."



**Proposta di legge recante:
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29
“Storicizzazione risorse del precariato storico”.**

F.to Michele Comito

F.to Giovanni Arruzzolo

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante: Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 “Storicizzazione risorse del precariato storico”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento di novellazione della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico) si rende opportuno al fine di promuovere e rendere più efficaci le misure di politica attiva del lavoro coerenti con la finalità originaria della stessa, volta a garantire un sostegno concreto e stabile nel tempo, per accompagnare i lavoratori calabresi di cui alle leggi regionali n. 1/2014, n. 40/2013, n. 31/2016 e n.15/2018 verso il superamento del precariato storico.

In particolare e nello specifico con la presente legge di modifica si garantisce al bacino dei lavoratori di cui alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per il triennio 2022-2024, un trattamento economico uguale a quello degli appartenenti ai c.d. bacini riferiti alle predette leggi regionali, e si rimanda alla legge di bilancio la eventualità di poter garantire il medesimo trattamento per le annualità successive, in continuità con quanto già stabilito e formalizzato dalla Regione Calabria nelle precedenti leggi di bilancio.

L'obiettivo della presente legge è quello di ridurre il precariato mediante un percorso di contrattualizzazione e/o stabilizzazione che comprenda anche i lavoratori di cui alla l.r. 15/2008, in linea con la ratio legis di cui alla legge regionale n. 29/2019, accompagnando gli stessi lavoratori che saranno contrattualizzati a tempo indeterminato; si prevede, in particolare, per i lavoratori contrattualizzati con Azienda Calabria Lavoro, da più di 24 mesi a tempo determinato, l'accesso a procedure amministrative che permettano di contrattualizzare gli stessi a tempo indeterminato.

La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 1 e 3 della L.R. n. 42/2021.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico), specificando, da un lato, che la Regione, nel caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori de quibus, erogherà il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro, dall'altro, integrandolo con due commi ad hoc: per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedono alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione erogherà un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro; sempre ai medesimi fini, Azienda Calabria Lavoro è autorizzata ad avviare le procedure amministrative per la contrattualizzazione a tempo indeterminato dei medesimi lavoratori, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro.

L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria della presente norma mediante la riduzione del finanziamento di due leggi di spesa (legge regionale n.4/2001 e legge regionale n. 15/2008) che anche in ragione delle disposizioni che si introducono, presentano un minor fabbisogno.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (*vacatio legis*) decorrenti dal giorno successivo a quello dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione tecnico-finanziaria

1. Descrizione sintetica del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità)

L'art.1 della presente legge ha natura ordinamentale in quanto abroga gli articoli 1 e 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42 e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 2 della legge regionale in oggetto, modifica l'articolo 1 della legge regionale 29/2019.

L'art.1 della legge regionale 25 giugno 2019, n.29 è così modificato:

a) Nella lettera a) del comma 2, le parole “*fino al collocamento in quiescenza*” del rapporto sono sostituite dalle seguenti: “*nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio*”.

b) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

<<3 bis. Nell'ambito delle politiche volte alla eliminazione del precariato dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, allo stato utilizzati dagli Enti locali, la Regione eroga, un contributo fisso annuo dell'importo di € 11.157,24 agli Enti utilizzatori nel caso in cui provvedano, a partire dall'1 luglio 2022, alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative, la Regione può erogare il suddetto contributo nei limiti degli stanziamenti di Bilancio.

3 ter. Per i lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 attualmente contrattualizzati a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, la Regione riconosce un contributo fisso annuo dell'importo di € 13.138,18 finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Azienda Calabria Lavoro procede all'assunzione di cui al periodo precedente e, nelle more nell'espletamento delle procedure amministrative, provvede alla proroga dei contratti in essere.>>

Al fine di favorire il superamento del precariato dei lavoratori individuati con L.R. n. 15/2008, L.R. n. 40/2013 e L.R. n. 31/2016, si introduce un contributo fisso annuo, erogato dalla Regione Calabria, pari a:

- € 11.157,24 per ogni unità contrattualizzata a tempo indeterminato dagli Enti locali utilizzatori;
- € 13.138,18 per ogni unità attualmente contrattualizzata a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, per ciascuno dei lavoratori che sarà assunto a tempo indeterminato.

L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria della presente norma, per come di seguito specificato.

2. Quantificazione degli oneri – Valutazioni adottate

2.1 Art.1, lettera a) – Quantificazione importi

I soggetti interessati dalla disposizione normativa sono da ricondurre alla L. R. 30 gennaio 2001, n. 4, recante “Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria”, con la quale la Regione ha inteso favorire l'occupazione attraverso interventi nel campo delle politiche attive dell'impiego e di sostegno alle azioni di promozione del lavoro, dell'occupazione e della creazione d'impresa, in attuazione del decreto legislativo 23.12.1997 n. 469, della legge 12.3.1999 n. 68, dell'art. 45 della legge 17.5.1999 n. 144 e del decreto legislativo 28.2.2000 n. 81, in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

I destinatari del piano di stabilizzazione occupazionale erano individuati nelle seguenti categorie:

- a) i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2000 risultavano impegnati in attività socialmente utili, ai sensi del d.lgs. 81/2000;
- b) i soggetti impegnati, ai sensi della Convenzione 786/2000, sottoscritta con il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, in attività di pubblica utilità;
- c) i soggetti inseriti in attività socialmente utili, esclusi dalla disciplina del d.lgs. 81/2000, non avendo

maturato i requisiti per beneficiare del regime transitorio, da ultimo definito all'art. 2, comma 1, del citato decreto;

d) i soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del d.lgs. 468/97, alle condizioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

In conformità alle finalità fissate dalla citata L.R. n. 4/2001 si è assistito al progressivo svuotamento del bacino regionale dei soggetti individuati attraverso la realizzazione di iniziative occupazionali previste dalla legislazione regionale succedutasi nel tempo, che ha modificato e integrato la norma originaria.

Il contingente dei lavoratori potenzialmente interessati dalla modifica della lettera a) all'art.1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29, individuati nel "bacino" della L.R. n.31/2016 e della L.R., è costituito, per l'anno 2022 da n. 92 unità lavorative e, in ragione di riduzione del numero di lavoratori, determinata dal raggiungimento dell'età pensionabile, da un contingente pari ad 89 unità nell'anno 2023 e ad 84 unità nell'anno 2024.

Per ogni unità contrattualizzata a tempo indeterminato, il contributo da erogare è stabilito in € 11.157,24 dalla presente norma.

Considerando la data di entrata in vigore della disposizione di cui trattasi e il numero del contingente cui dovranno erogarsi tali risorse, per come rappresentato anche nella tabella seguente, gli oneri sono, pertanto, quantificati per l'anno 2022 in € 684.310,72 $((11.157,24/12) * 8) * 92$, per l'anno 2023 in € 992.994,36 $(11.157*89)$ e per l'anno 2024 in € 937.208,16 $(11.157,24*84)$.

Nella *Tabella A* è contenuta la proiezione per il triennio 2022-2024, degli oneri derivanti dall'introduzione di tale misura contributiva, considerando che per l'anno 2022 vanno considerati solo 8 mesi a partire dal mese di maggio 2022:

	CONTRIBUTO FISSO ANNUO	UNITA' PERSONALE	CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE
ANNO 2022	11.157,24 €	92	684.310,72 €
ANNO 2023	11.157,24 €	89	992.994,36 €
ANNO 2024	11.157,24 €	84	937.208,16 €

Tabella A – Contributo massimo annuo art.1, lettera a)

2.2 Art.1, lettera b) – quantificazione importi

Il contingente dei lavoratori potenzialmente interessati da questa previsione normativa, provenienti dal "bacino" della L.R. n. 15/2008, è costituito da n. 646 unità, di cui n. 70 in servizio presso Azienda Calabria Lavoro con contratto a tempo determinato, n. 576 in servizio presso altri Enti utilizzatori e Comuni, come rappresentato nella seguente *tabella B*:

	N° LAVORATORI L.R. 15/2008 ANNO 2022
Azienda Calabria Lavoro	70
Comuni - Altri Enti	576
Totale unità	646

Tale distinzione risulta necessaria, perché per ogni unità contrattualizzata, il contributo da erogare è stabilito in misura differente in base all'Ente che contrattualizza, come stabilito dal contenuto della presente legge.

L'onere annuo derivante da tale disposizione normativa è riepilogato nella seguente *Tabella C*:

Tabella B – Distribuzione lavoratori L.R n.15/2008 per tipologia di Ente

	N° LAVORATORI L.R. 15/2008 ANNO 2022	CONTRIBUTO FISSO ANNUO	CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE AGLI ENTI
Azienda Calabria Lavoro	70	13.138,18 €	919.672,60 €
Comuni - Altri Enti	576	11.157,24 €	6.426.570,24 €
TOTALI	646		7.346.242,84 €

Tabella C – Contributo massimo annuo art.1, lettera b)

Considerando i dati anagrafici dei soggetti appartenenti al “bacino” della L.R. n.15/2008, è stata predisposta una tabella di riepilogo riportante le fasce d'età, che permette di effettuare una proiezione sulla riduzione degli oneri negli anni successivi al 2021.

Distribuzione fasce età L.R. 15/2008		
FASCE ETA'	ANNO 2021 N. UNITA'	%
Età 32-40	29	4%
Età 41-50	159	23%
Età 51-55	130	19%
Età 56-67	378	54%

Tabella D – Distribuzione percentuale per fasce d'età lavoratori art.1, lettera b)

Come evidenziato nella tabella, il 54% del personale coinvolto, corrispondente a n. 378 unità, ha un'età compresa tra i 56-67 anni; pertanto si stima che nei prossimi 10 anni tali soggetti raggiungeranno gradualmente età congrua per essere posti in quiescenza; ciò determinerà delle economie sullo stanziamento iscritto in Bilancio.

Sulla base dell'età anagrafica dei soggetti che potenzialmente potrebbero essere contrattualizzati a tempo indeterminato, è stata predisposta una proiezione, sul numero di unità che compongono il bacino per gli anni 2022-2024, considerando i possibili pensionamenti; di seguito si riporta la *tabella E* con le unità lavorative in forza per ogni anno:

	N° LAVORATORI L.R. 15/2008 ANNO 2022	N° LAVORATORI L.R. 15/2008 ANNO 2023	N° LAVORATORI L.R. 15/2008 ANNO 2024
<i>Azienda Calabria Lavoro</i>	70	70	70
Comuni - Altri Enti	576	562	547
Totale unità	646	632	617
Totale unità in età pensionabile	14	15	17

Tabella E – Unità lavorative L.R. 15/2008 ANNI 2022/2024

Nella *Tabella F* è riportata la proiezione finanziaria decennale degli oneri derivanti dall'introduzione di tale misura contributiva, tenendo conto che per l'anno 2022 gli oneri sono stati calcolati solo a partire dal 1 luglio 2022:

		CONTRIBUTO FISSO ANNUO	UNITA' PERSONALE	CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE AGLI ENTI	
ANNO 2022	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	576	3.213.285,12 €	3.673.121,42 €
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	70	459.836,30 €	
ANNO 2023	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	562	6.270.368,88 €	7.190.041,48 €
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	70	919.672,60 €	
ANNO 2024	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	547	6.103.010,28 €	7.022.682,88 €
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	70	919.672,60 €	
ANNO 2025	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	530	5.913.337,20 €	6.833.009,80 €
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	70	919.672,60 €	
ANNO 2026	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	510	5.690.192,40 €	6.609.865,00 €
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	70	919.672,60 €	
ANNO 2027	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	484	5.400.104,16 €	6.240.947,68 €
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	64	840.843,52 €	
ANNO 2028	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	486	5.422.418,64 €	6.236.985,80 €
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	62	814.567,16 €	
ANNO 2029	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	420	4.686.040,80 €	5.474.331,60 €
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	60	788.290,80 €	
ANNO 2030	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	388	4.329.009,12 €	5.064.747,20 €
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	56	735.738,08 €	
ANNO 2031	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	348	3.882.719,52 €	4.579.043,06 €
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	53	696.323,54 €	
ANNO 2032	ART.1 C. 3-BIS	11.157,24 €	348	3.882.719,52 €	4.579.043,06 €
	ART.1 C. 3-TER	13.138,18 €	53	696.323,54 €	

Tabella F – Proiezione oneri finanziari contributo fisso da erogare art.1, lettera b) - ANNI 2022/2032

Considerando le tempistiche per l'attuazione della presente norma e il relativo avvio delle procedure amministrative, è previsto che per l'anno 2022 i maggiori oneri sono da considerarsi decorrenti dal 1 luglio, pertanto quantificabili in € 3.673.121,42, di cui:

- € 3.213.285,12 determinati dalle 576 unità alle quali sarà erogato il contributo annuo pari a € 11.157,24;

- € 459.836,30 per le 70 unità alle quali sarà erogato il contributo annuo pari a € 13.138,18.

2.3 Riepilogo oneri annui

Sulla base dei dati sopra esposti, si riporta il riepilogo complessivo dell'onere massimo annuo considerato per la predisposizione della norma e per i corrispondenti stanziamenti in bilancio:

ANNO 2022	Art.2, lettera a)	Art.2, lettera b)	TOTALE ANNO 2022
UNITA' LAVORATIVE	92	646	
CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE AGLI ENTI	513.233,04	3.673.121,42	4.186.354,46
ANNO 2023	Art.2, lettera a)	Art.2, lettera b)	TOTALE ANNO 2023
UNITA' LAVORATIVE	89	632	
CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE AGLI ENTI	992.994,36	7.190.041,48	8.183.035,84
ANNO 2024	Art.2, lettera a)	Art.2, lettera b)	TOTALE ANNO 2024
UNITA' LAVORATIVE	84	617	
CONTRIBUTO ANNUO TOTALE DA EROGARE AGLI ENTI	937.208,16	7.022.682,88	7.959.891,04

3. Copertura finanziaria

La nuova disposizione normativa contenuta all'art.2, comma 1, lett.a), i cui oneri sono stati quantificati per come indicati nelle tabelle precedenti, può essere attuata grazie alla riduzione dello stanziamento di spesa destinato al contingente dei lavoratori di cui alla legge regionale n. 4/2001. Difatti, come verificato a seguito delle comunicazioni effettuate dagli enti nel corso dell'anno 2022 e per come confermato anche dalle ricognizioni poste in essere dal competente Dipartimento, a seguito del progressivo "svuotamento" dei bacini di personale in utilizzo e/o contrattualizzato nel corso del tempo, il fabbisogno attuale di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori individuati dalla legge regionale n. 4/2001 e s.m.i. risulta essere inferiore rispetto alle somme destinate agli stessi e stanziare al capitolo di spesa U4302020901 del bilancio di previsione 2022-2024.

Per ciò che concerne gli oneri connessi alla disposizione contenuta all'art. 2, comma 1, lett. b), quantificati per come indicato nelle precedenti tabelle, deve specificarsi che, a seguito dell'adozione della presente disposizione e delle progressive stabilizzazioni previste, il fabbisogno di spesa da destinare al finanziamento della legge regionale n. 15/2008, viene ridotto per pari importo, sicché dette somme sono destinate alla copertura dei maggiori oneri di cui trattasi.

Tabella riepilogativa degli oneri relativi al triennio 2022- 2024

	Missione - programma	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	Note
A	Miss.15, Prog.03 (U 15.03)	684.310,72	992.994,36	937.208,16	Oneri di cui all'art.2, comma1, lett. a)
B	Miss.15, Prog.03 (U 15.03)	3.673.121,42	7.190.041,48	7.022.682,88	Oneri di cui all'art.2, comma1, lett. b)

C = A+B	TOTALE ONERI	4.357.432,14	8.183.035,84	7.959.891,04	
D	Capitolo 4302020901- Miss. 15, programma 03 (U 15.03)	- 684.310,72	- 992.994,36	- 937.208,16	Copertura oneri di cui all'art 2, comma1, lett. a)
E	Capitolo 4302010701 Miss. 15, programma 03 (U 15.03)	-3.505.762,82	-6.855.324,28	-6.687.965,68	Copertura oneri di cui all'art 2, comma1, lett. b)
	Capitolo 4302010702 Miss. 15, programma 03 (U 15.03)	-167.358,60	-334.717,20	-334.717,20	
F=D+E	TOTALE RIDUZIONE LEGGI REGIONALI DI SPESA	-4.357.432,14	-8.183.035,84	-7.959.891,04	
G=C+F	TOTALE	0	0	0	

Per gli esercizi successivi all'anno 2024, l'onere a regime, quantificato in via continuativa nel limite massimo di € 6.833.009,80, trova copertura, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 118/2011, in via continuativa a valere sulle risorse rese disponibili dalla riduzione del finanziamento dell'art. 2 della legge regionale n. 15 del 13 maggio 2008.

Si sottolinea, infine, che l'impianto messo a punto dalla presente legge si fonda da una parte sulla volontà della Regione Calabria, già concretizzata nelle norme relative al precariato indicate nella L.R. n. 29/2019 e nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti, di garantire continuità nel sostegno alle misure di politiche attive del lavoro, dall'altra sull'esigenza e la scelta della quantificazione corretta delle risorse finanziarie in rapporto al numero effettivo di unità di personale coinvolto nei percorsi, da determinare nell'ambito dei bilanci triennali di previsione anche in ragione degli "svuotamenti" dei bacini indicati nella L.R. n. 29/2019, determinati dal raggiungimento progressivo dei requisiti per la quiescenza e dalla definizione delle procedure di contrattualizzazione e/o stabilizzazione presso gli Enti utilizzatori.

Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 “Storicizzazione risorse del precariato storico”.

Art. 1

(Abrogazione artt. 1 e 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42 “Storicizzazione risorse del precariato storico”.)

1. Gli articoli 1 e 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42 “Storicizzazione risorse del precariato storico” sono abrogati.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 29/2019)

1. L’art.1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 è così modificato:

- a) Nella lettera a) del comma 2, le parole “*fino al collocamento in quiescenza*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel limite massimo dell’autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio*”.
- b) I commi 3 bis e 3 ter sono sostituiti dai seguenti:

<<3 bis. Nell’ambito delle politiche volte alla eliminazione del precariato dei lavoratori di cui all’articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, allo stato utilizzati dagli Enti locali, la Regione eroga, un contributo fisso annuo dell’importo di € 11.157,24 agli Enti utilizzatori nel caso in cui provvedano, a partire dall’1 luglio 2022, alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nelle more dell’espletamento delle procedure amministrative, la Regione può erogare il suddetto contributo nei limiti degli stanziamenti di Bilancio.

3 ter. Per i lavoratori di cui all’articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 attualmente contrattualizzati a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, la Regione riconosce un contributo fisso annuo dell’importo di € 13.138,18 finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Azienda Calabria Lavoro procede all’assunzione di cui al periodo precedente e, nelle more nell’espletamento delle procedure amministrative, provvede alla proroga dei contratti in essere.>>

Art. 3

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma1, lett. a) della presente legge, quantificati in € 684.310,72 per l’anno 2022, in € 992.994,36 per l’anno 2023 e in € 937.208,16 per l’anno 2024, si provvede, con la riduzione dello stanziamento di spesa di cui alla legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2001, allocato al capitolo U4302020901, Missione 15, Programma 03 (U15.03) del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), quantificati in € 3.673.121,42 € per l’anno 2022, in € 7.190.041,48 € per l’anno 2023 e in € 7.022.682,88 per l’anno 2024, si provvede, a decorrere dall’anno 2022, con la riduzione dello stanziamento di spesa di cui all’art. 2 della legge regionale n. 15 del 13 maggio 2008, per gli importi di seguito indicati:

a) per l'anno 2022 lo stanziamento di spesa dei capitoli U4302010701 e U4302010702, allocati alla Missione 15, Programma 03 (U15.03), è ridotto rispettivamente per € 3.505.762,82 e € 167.358,60;

b) per l'anno 2023 lo stanziamento di spesa dei capitoli U4302010701 e U4302010702, allocati alla Missione 15, Programma 03 (U15.03), è ridotto rispettivamente per € 6.855.324,28 ed € 334.717,20;

c) per l'anno 2024 lo stanziamento di spesa dei capitoli U4302010701 e U4302010702, allocati alla Missione 15, Programma 03 (U15.03), è ridotto rispettivamente per € 6.687.965,68 ed € 334.717,20.

3. Le somme indicate ai precedenti commi, pari complessivamente ad € 4.357.432,14 per l'anno 2022, ad € 8.183.035,84 per l'anno 2023 e ad € 7.959.891,04 per l'anno 2024, vengono contestualmente allocate alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022-2024.

4. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui all'art.2 comma 1, lettera a) viene *garantita in sede di approvazione del Bilancio di previsione*, mentre gli oneri di cui all'art.2 comma 1, lettera b), quantificati a regime nel limite massimo di € 6.833.009,80 trovano copertura, in via continuativa, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs 118/2011, a valere sulle risorse rese disponibili dalla riduzione per il medesimo importo del finanziamento di cui all'art. 2 della legge regionale n. 15 del 13 maggio 2008.

5. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

L.R. 25 giugno 2019, n. 29 (1).
Storicizzazione risorse del precariato storico.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 26 giugno 2019, n. 70.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 Superamento del precariato dei lavoratori di cui alla L.R. 1/2014, L.R. 40/2013 e L.R. 31/2016.
In vigore dal 30 dicembre 2021

1. Al fine di favorire il superamento del precariato dei lavoratori di cui *leggi regionali 13 gennaio 2014, n. 1* (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125), *2 agosto 2013, n. 40* (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e *8 novembre 2016, n. 31* (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.Lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese), è confermata l'autorizzazione annuale di spesa di 40.375.402,64 euro, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

2. La Regione, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sostiene gli enti locali interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui alle *leggi regionali 40/2013 e 31/2016*, erogando per ciascun lavoratore:

a) nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro fino al collocamento in quiescenza (2);

b) nel caso di assunzione a tempo determinato, per i primi due anni del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per un ulteriore anno di 11.157,24 euro;

c) nel caso di assunzione a tempo determinato, per il primo anno del rapporto il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per due ulteriori anni di 11.157,24 euro.

3. La Regione sostiene, altresì, la contrattualizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con *legge regionale 19 dicembre 2018, n. 49* (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021).

3-bis. Ai fini del comma 3, per ciascuno dei lavoratori di cui all'*articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15* (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedano alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro, fino al loro collocamento in quiescenza (3).

3-ter. Sempre ai medesimi fini del comma 3, l'Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 15/2008*, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza (3).

(2) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2021, n. 42*, a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

(3) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2021, n. 42*, a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

Art. 1-bis Modalità attuative (4). **In vigore dal 30 dicembre 2021**

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, il dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività prestate dai lavoratori interessati dalla presente legge.

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 42*, a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria. **In vigore dal 27 giugno 2019**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3 Entrata in vigore.
In vigore dal 27 giugno 2019

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 13 gennaio 2014, n. 1 (1).**Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 gennaio 2014, n. 1, S.S. 15 gennaio 2014, n. 5.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

**Art. 1 Elenco regionale.
In vigore dal 3 gennaio 2014**

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000 e dei lavoratori LPU (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 280/97), è istituito nella Regione Calabria l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2. L'elenco regionale istituito ai sensi del comma 1 deve essere costituito da lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica attività alla data di pubblicazione della presente legge.
3. I lavoratori LSU/LPU vengono inseriti nell'elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, entro 40 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4. Il Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, (anzianità anagrafica, anzianità di servizio, carichi familiari), predispone l'elenco regionale, istituito dal comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di inserimento.
5. Al fine di ridurre il numero dei lavoratori impegnati in attività socialmente e di pubblica utilità, di cui alle leggi regionali *15/2008*, *28/2008* e *8/2010*, destinatari di misure di

sostegno al reddito a valere sul bilancio dello Stato e delle Regioni, gli Enti locali possono prorogare i contratti e l'utilizzo di tali lavoratori fino al 31 dicembre 2016 per favorire l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale (3) .

6. La Giunta regionale dovrà provvedere, con successivo atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui alla legge regionale n. 15/2008, alla legge regionale n. 28/2008 e alla legge regionale n. 8/2010 (2).

7. Alla copertura finanziaria della presente legge si provvede con le risorse ministeriali all'uopo destinate e le risorse regionali previste nel bilancio pluriennale 2014-2016.

(2) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 12.*

(3) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 12.*

Art. 2 Stabilizzazione.

In vigore dal 3 gennaio 2014

1. A decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio n. 56/87 e s.m.i., coerentemente con la programmazione triennale del personale e dei posti in dotazione organica e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui all'articolo 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono procedere, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del D.L. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, dei soggetti inseriti nell'elenco regionale di cui all'*articolo 1, comma 1* della presente legge, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione.

2. Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all'*articolo 16* della *legge 56/87* e s.m.i. a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, le Pubbliche Amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono procedere all'assunzione del personale LSU/LPU di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione. Gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni possono attivare analoghe facoltà assunzionali (qualifiche articolo 16 L. 56/87 e qualifiche superiori) per i lavoratori di cui all'*articolo 1, comma 5*, della presente legge.

3. Per realizzare le finalità sopra descritte è possibile convertire le risorse finanziarie stanziare come misure di sostegno al reddito che gravano sui bilanci della Regione, in risorse per facilitare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'*articolo 1*, nel triennio 2014-2016.

**Art. 3 Criteri e modalità di stabilizzazione.
In vigore dal 3 gennaio 2014**

1. Per le stabilizzazioni dei lavoratori di cui all'*articolo 1* della presente legge si applicano i criteri e le modalità di cui al Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare dell'*articolo 4* del citato Decreto e delle Circolari applicative della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Previa intesa con gli enti locali interessati, saranno definiti ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'*articolo 24* del decreto legislativo n. 267/2000, attraverso la costituzione di Unioni di Comuni che svolgeranno le suddette funzioni e potranno, nel rispetto dei vincoli finanziari e delle procedure di legge, assumere i soggetti collocati nell'elenco regionale di cui all'*articolo 1*, indirizzando una richiesta alla Regione.

**Art. 4 Proroga dei contratti presso le pubbliche amministrazioni (4).
In vigore dal 3 gennaio 2014**

1. Per le finalità di cui all'*articolo 4* del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, le pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'elenco di cui all'*articolo 1* della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti, possono prorogare contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché l'utilizzo dei soggetti aventi diritto all'inserimento nell'elenco regionale di cui all'*articolo 1* della presente legge, sino al 31 dicembre 2016.

(4) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 2, comma 1, L.R. 7 luglio*

2014, n. 12.

Art. 5 Entrata in vigore.
In vigore dal 3 gennaio 2014

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 2 agosto 2013, n. 40 (1).
Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° agosto 2013, n. 15, S.S. 8 agosto 2013, n. 3.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 Destinatari e modalità di applicazione.
In vigore dal 9 agosto 2013

1. I lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità fuoriusciti dal bacino regionale con decorrenza dal 1° gennaio 2013 in poi, a condizione che per la fuoriuscita non siano state erogate risorse pubbliche a titolo di incentivazione, possono essere sostituiti nei progetti di utilizzo dai soggetti riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione regionale tripartita che risultino non utilizzati alla data del 31 dicembre 2012.

2. L'applicazione della norma di cui al comma 1 non può produrre in nessun caso l'effetto di aumentare il numero dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità effettivamente utilizzati rispetto a quello risultante alla data del 31 dicembre 2012.

3. Con apposito regolamento da adottarsi entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione ed integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 (2).

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Reg. reg. 25 marzo 2016, n. 6.*

Art. 2 Norma finanziaria.
In vigore dal 9 agosto 2013

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 3 Entrata in vigore.
In vigore dal 9 agosto 2013

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 8 novembre 2016, n. 31 (1).**Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.Lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 novembre 2016, n. 112.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

**Art. 1 Destinatari e modalità di applicazione.
In vigore dal 10 novembre 2016**

1. I lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità ed i lavoratori ex articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) fuoriusciti dal bacino regionale e transitati in società che hanno erogato servizi pubblici per conto di enti locali e società partecipate da enti locali che sono state dichiarate fallite o sciolte per infiltrazioni mafiose e messe in liquidazione, nei limiti della disponibilità finanziaria presente nel bilancio regionale, allocata alla missione 15, programma 15.03, possono essere reintegrati nel bacino regionale, a condizione che gli stessi subentrino agli LSU e LPU deceduti, pensionati, e fuoriusciti dal bacino, senza che abbiano beneficiato di risorse pubbliche a titolo di incentivazione.

**Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
In vigore dal 10 novembre 2016**

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio

regionale.

Art. 3 Entrata in vigore.
In vigore dal 10 novembre 2016

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Calabria**L.R. 13/06/2008, n. 15****Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).****Pubblicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2008, n. 12, suppl. straord. 21 giugno 2008, n. 1.**

Epigrafe

Premessa

TITOLO I

Disposizioni di carattere finanziario

*Art. 1 Copertura finanziaria somme pignorate.**Art. 2 Interventi di sostegno al reddito.**Art. 3 Disposizioni finanziarie diverse.**Art. 4 Riallocazione di somme non impegnate negli esercizi precedenti.**Art. 5 Interventi a sostegno delle situazioni di povertà.**Art. 6 Finanziamento dei Programmi Operativi Regionali 2007-2013.**Art. 7 Aiuti per la ricerca e l'innovazione.**Art. 8 Contributi diversi.**Art. 9 Interventi socio-assistenziali.**Art. 10 Disposizioni in materia di edilizia sociale.***TITOLO II**

Misure per la razionalizzazione del bilancio e dell'azione pubblica

*Art. 11 Organizzazione del bilancio regionale.**Art. 12 Bilancio sociale, bilancio di genere e bilancio generazionale.**Art. 13 Controlli interni.**Art. 14 Semplificazione amministrativa, razionalizzazione della spesa, certificazione della qualità e carte dei servizi.**Art. 15 Interventi per il coordinamento delle procedure di spesa.**Art. 16 Ordinamento contabile della Regione.**Art. 17 Contenimento della spesa per beni e servizi.**Art. 18 Rispetto del patto di stabilità.**Art. 19 Norme in materia di società a partecipazione regionale.***TITOLO III**

Misure per favorire lo sviluppo dell'economia e l'accesso al credito

*Art. 20 Programma di interventi in materia di credito alle imprese.**Art. 21 Rapporti con il partenariato economico e sociale.**Art. 22 Sportello unico regionale per le attività produttive.**Art. 23 Imposta Regionale sulle Attività Produttive.***TITOLO IV**

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti

- Art. 24 *Trasformazione degli istituti regionali di cultura.*
- Art. 25 *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.*
- Art. 26 *Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5.*
- Art. 27 *Modifiche alla legge regionale sul Corecom - Calabria.*
- Art. 28 *Modifiche alle leggi regionali in materia urbanistica.*
- Art. 29 *Modifiche alle leggi regionali in materia di edilizia pubblica residenziale.*
- Art. 30 *Modifiche a leggi regionali in materia di commercio.*
- Art. 31 *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9.*
- Art. 32 *Modifiche alla legge regionale inerente al funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale.*
- Art. 33 *Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.*
- Art. 34 *Modifiche alla legge regionale in materia di servizi di vigilanza ecologica.*
- Art. 35 *Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari - Valle Crati.*
- Art. 36 *Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.*
- Art. 37 *Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.*
- Art. 38 *Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13.*
- Art. 39 *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.*
- Art. 40 *Soppressione delle ARDIS.*
- Art. 41 *Misure per la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico locale.*
- Art. 42 *Modifiche a leggi regionali diverse.*

TITOLO V

Disposizioni in materia di personale e di sostegno all'occupazione

- Art. 43 *Norme in materia di personale.*
- Art. 44 *Interpretazione autentica art. 7 legge regionale 2 marzo 2005, n. 8.*
- Art. 45 *Norme a tutela dell'occupazione.*
- Art. 46 *Programmi di sostegno alle politiche occupazionali.*

TITOLO VI

Disposizioni in materia sanitaria

- Art. 47 *Trasformazione del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali veterinari.*
- Art. 48 *Trasformazione del rapporto di lavoro dei medici convenzionati del 118.*
- Art. 49 *Tariffe in materia sanitaria.*
- Art. 50 *Disposizioni varie in materia sanitaria.*
- Art. 51 *Investimenti nel settore della Sanità.*
- Art. 52 *Misure urgenti di ripianamento dei disavanzi del SSR per l'anno 2007.*

TITOLO VII

Disposizioni varie

- Art. 53 *Misure in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- Art. 54 *Adeguamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Art. 55 Copertura finanziaria.

Art. 56 Pubblicazione.

L.R. 28 dicembre 2021, n. 42 (1).
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29
(Storicizzazione risorse del precariato storico).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 29 dicembre 2021, n. 114.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge

Art. 1 Modifiche all'articolo 1 della L.R. 29/2019.
In vigore dal 30 dicembre 2021

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico) è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2, le parole "per i primi tre anni del rapporto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al collocamento in quiescenza";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Ai fini del comma 3, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedano alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro, fino al loro collocamento in quiescenza.

3-ter. Sempre ai medesimi fini del comma 3, l'Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della L.R. n. 15/2008, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza."

**Art. 2 Introduzione dell'*articolo 1-bis della L.R. 29/2019.*
In vigore dal 30 dicembre 2021**

1. Dopo l'*articolo 1 della L.R. 29/2019* è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Modalità attuative)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, il dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività prestate dai lavoratori interessati dalla presente legge."

**Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria.
In vigore dal 30 dicembre 2021**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023.

**Art. 4 Entrata in vigore.
In vigore dal 30 dicembre 2021**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 30 gennaio 2001, n. 4 (1)
Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 febbraio 2001, n. 10, edizione straordinaria.

(2) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 1

Oggetto e obiettivi.

1. La Regione Calabria, in applicazione dei principi stabiliti nell'art. 3 dello Statuto e nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, favorisce l'occupazione attraverso interventi, nel campo delle politiche attive dell'impiego e di sostegno alle azioni di promozione del lavoro, dell'occupazione e della creazione d'impresa, in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dell'art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

2. La presente legge si pone quali obiettivi prioritari:

a) il progressivo svuotamento del bacino regionale dei soggetti individuati dall'art. 3, attraverso la realizzazione di iniziative occupazionali;

b) l'impiego ottimale delle risorse mediante il monitoraggio dei flussi finanziari statali regionali e comunitari da finalizzare alla realizzazione degli obiettivi indicati dal piano di stabilizzazione, di cui all'art. 5 (3).

(3) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 2

Fondo regionale per l'occupazione.

1. La Regione Calabria istituisce un Fondo regionale per l'Occupazione, costituito, in parte, dalle risorse del Fondo per l'Occupazione, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 81/2000, attribuite secondo le modalità di cui all'art. 8, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 81/2000, e, in parte, da risorse, regionali determinate con legge finanziaria regionale, dalle risorse di cui alla decisione n. C(2000) 2345 dell'8 agosto 2000 della Commissione Europea, nonché dalle risorse statali per interventi relativi alla programmazione negoziata (4).

(4) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 3

Destinatari del piano di stabilizzazione occupazionale (5).

1. Il Fondo regionale per l'Occupazione, istituito ai sensi dell'art. 2, finanzia, in armonia con le previsioni della normativa comunitaria, interventi di politica attiva dell'impiego, finalizzati alla progressiva e graduale stabilizzazione occupazionale, anche part-time (4 ore) delle seguenti categorie:

a) i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2000 risultino impegnati in attività socialmente utili, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2000;

b) i soggetti impegnati, ai sensi della Convenzione 786/2000, sottoscritta con il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, in attività di pubblica utilità;

c) i soggetti inseriti in attività socialmente utili, esclusi dalla disciplina del D.Lgs. n. 81/2000, non avendo maturato i requisiti per beneficiare del regime transitorio, da ultimo definito all'art. 2, comma 1, del citato decreto;

d) i soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 468/1997, alle condizioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto (6).

(5) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 dicembre 2001, n. 1171, la Delib.G.R. 29 gennaio 2002, n. 80, la Delib.G.R. 4 febbraio 2003, n. 104, la Delib.G.R. 23 aprile 2003, n. 311 e la Delib.G.R. 30 settembre 2003, n. 761.

(6) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge. Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 febbraio 2005, n. 111 e la Delib.G.R. 30 gennaio 2006, n. 65.

Art. 4

Attivazione obiettivi.

1. Per l'attivazione degli obiettivi di cui al precedente art. 3, la Regione si avvarrà del contributo e delle competenze della Società pubblica "Italia Lavoro", sulla base dell'apposita Convenzione stipulata dalla Regione con la medesima società (7).

(7) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 5

Piano di stabilizzazione.

1. L'attuazione delle misure di politica attiva dell'impiego, avviene mediante la predisposizione e la realizzazione di un Piano di progressiva e graduale stabilizzazione occupazionale anche part-time (4 ore), contenente le misure volte alla creazione di occupazione stabile di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 81/2000, rivolte ai soggetti individuati dall'art. 3, proposto dalle Autonomie Locali, dalle Camere di Commercio e dalle associazioni degli imprenditori e della cooperazione ed approvato con deliberazione della Giunta regionale, o dal Consiglio regionale nei casi di competenza secondo le modalità e i termini successivamente indicati con apposito atto.

2. Il suddetto piano dovrà, altresì, contenere le indicazioni dei tempi di realizzazione degli interventi e l'individuazione delle risorse finanziarie di sostegno, oltre che prevedere la disciplina dei sistemi di monitoraggio, di assistenza tecnica e di promozione, affidati, mediante apposite convenzioni, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di procedure di affidamento, ad organismi di diritto pubblico o a strutture private specializzate (8).

(8) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 6

Integrazione con altri programmi di politica del lavoro.

1. La Regione Calabria garantisce l'integrazione del Piano di cui all'art. 5 con i programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e con gli interventi comunitari, nazionali e regionali in materia di sostegno alla imprenditorialità giovanile e di promozione dell'occupazione, anche attraverso le opportune forme di accordi e di intese di programma con i soggetti titolari degli interventi (9).

(9) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 7

Forme di incentivazione.

1. Per sostenere i programmi di stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, sono erogati contributi regionali, cumulabili con quelli del fondo occupazionale di cui all'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2000 e con quelli dei benefici contributivi, di cui alla legge n. 407/1990, a soggetti, comprese le pubbliche amministrazioni, comunque organizzati in impresa, o alle società miste con partecipazione pubblica (10).
2. Tale contributo è quantificabile in ragione del numero dei soggetti, appartenenti al bacino regionale di cui al precedente art. 3, assunti a tempo indeterminato o associati in cooperative, anche come soci lavoratori, ed è direttamente collegato al conseguimento degli obiettivi e nei termini indicati dal Piano di stabilizzazione.
3. Analogo contributo è concesso ai soggetti che intraprendono lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (11).

(10) Per l'interpretazione del presente comma, vedi, l'art. 31, comma 3, L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

(11) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 8

Termine di applicazione delle incentivazioni.

1. Il termine finale per l'attuazione del Piano di stabilizzazione è fissato al 30 giugno 2003 (12).
2. Gli Enti che, a tale data, non abbiano ultimato la realizzazione degli interventi di stabilizzazione potranno incentivare le strutture imprenditoriali solo con fondi rivenienti dai propri bilanci e dovranno integrare, nella misura stabilita con delibera di Giunta regionale, il sussidio mensile spettante ai soggetti non stabilizzati, con risorse proprie (13).

(12) Comma così modificato dall'art. 4, comma 8, primo alinea, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36, come modificato, a sua volta, dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 dicembre 2002, n. 52, (nel testo risultante dalla modifica apportata poi dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° aprile 2003, n. 6). L'originario termine del 31 dicembre 2001 era stato prorogato al 31 dicembre 2002 dall'originaria formulazione di detto alinea, sostituito dal termine del 31 marzo 2003 e poi dal termine del 30

giugno 2003 dalle successive modifiche apportate al suddetto alinea. Vedi, altresì, l'art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2002, n. 33. Successivamente l'art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8 ha fissato il termine finale al 31 dicembre 2003 (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo), l'art. 1, comma 1, L.R. 11 agosto 2004, n. 18 ha fissato il termine al 31 dicembre 2004, l'art. 1, comma 1, L.R. 2 marzo 2005, n. 8 ha fissato il termine al 30 giugno 2005, l'art. 1, comma 1, L.R. 17 agosto 2005, n. 13 ha fissato il termine al 31 dicembre 2005, l'art. 1, comma 1, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 ha fissato il termine al 31 dicembre 2006, l'art. 21, comma 1, L.R. 11 maggio 2007, n. 9 ha fissato il termine al 31 dicembre 2007, l'art. 1, comma 1, L.R. 28 aprile 2008, n. 14 ha fissato il termine al 31 dicembre 2008, l'art. 10, comma 1, L.R. 12 giugno 2009, n. 19 ha fissato il termine al 31 dicembre 2009, l'art. 16, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 ha ulteriormente fissato il termine al 31 dicembre 2011 e l'art. 55, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 ha ulteriormente fissato il termine al 31 dicembre 2014. La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 novembre 2011, n. 310 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 50, 1ª serie speciale) e con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale) ha dichiarato, rispettivamente, l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 1 dell'art. 16, L.R. n. 34/2010 e del suddetto comma 1 dell'art. 55, L.R. n. 47/2011 con la conseguente estensione di dette dichiarazioni di illegittimità costituzionale alle proroghe disposte dagli stessi.

(13) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 9

Misura e modalità dell'incentivazione (14).

1. Per ogni rapporto stabilizzato, opportunamente documentato, la Regione attribuirà, con risorse a valere sul Fondo di cui al precedente art. 2, e nei limiti delle risorse disponibili, un contributo regionale proporzionale ai tempi di realizzazione delle stabilizzazioni, secondo le modalità di seguito indicate:

a) lire 30 (trenta) milioni per ogni rapporto stabilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 (15);

b) per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2002, l'incentivo per ogni rapporto stabilizzato, è determinato dalla Giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili alla data del 1° agosto 2002 e a tal uopo accreditate dal Ministero del Lavoro, fermo restando il tetto massimo di € 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) (16);

c) lire 10 (dieci) milioni per ogni rapporto stabilizzato entro il 31 maggio 2001 (17);

d) lire 5 (cinque) milioni per ogni rapporto stabilizzato entro il 31 luglio 2001 (18) (19).

(14) Vedi, anche, quanto disponeva l'art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, peraltro poi abrogato dall'art. 1, L.R. 3 ottobre 2002, n. 36.

(15) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 8, secondo alinea, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36 (vedi, altresì, quanto disponeva l'art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, peraltro poi abrogato dall'art. 1, L.R. 3 ottobre 2002, n. 36), successivamente così modificata dapprima dall'articolo unico, L.R. 2 agosto 2002, n. 28 e poi dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 ottobre 2002, n. 37. Il testo originario era così formulato: «a) lire 20 (venti) milioni per ogni rapporto stabilizzato entro il 31 gennaio 2001;».

(16) La presente lettera, già soppressa dall'art. 4, comma 8, terzo alinea, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36 (vedi, altresì, quanto disponeva l'art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, peraltro poi abrogato dall'art. 1, L.R. 3 ottobre 2002, n. 36) è stata poi ripristinata, nel testo soprariportato, dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 ottobre 2002, n. 37. Il testo originario era così formulato: «b) lire 15 (quindici) milioni per ogni rapporto stabilizzato entro il 31 marzo 2001;».

(17) Lettera soppressa dall'art. 4, comma 8, terzo alinea, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36. Vedi, altresì, quanto disponeva l'art. 1 comma 2, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, peraltro poi abrogato dall'art. 1, L.R. 3 ottobre 2002, n. 36.

(18) Lettera soppressa dall'art. 4, comma 8, terzo alinea, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36. Vedi, altresì, quanto disponeva l'art. 1 comma 2, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, peraltro poi abrogato dall'art. 1, L.R. 3 ottobre 2002, n. 36.

(19) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 10

Utilizzazione del fondo regionale (20).

1. Dal 1° agosto 2002 agli Enti locali che non abbiano realizzato il Piano di stabilizzazione, il corrispettivo complessivo degli assegni e sussidi gravante sul fondo regionale è ridotto, con riferimento al numero dei destinatari, nelle seguenti misure (21):

- a) 10 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato, che i soggetti utilizzatori sono obbligati ad integrare a favore dei lavoratori LSU, LPU utilizzati in forza delle convenzioni (22);
- b) 15 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato entro il 31 dicembre 2001 (23) (24).

(20) Vedi, anche, quanto disponeva l'art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, peraltro poi abrogato dall'art. 1, L.R. 3 ottobre 2002, n. 36.

(21) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 8, quarto alinea, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36. Vedi, altresì, quanto disponeva l'art. 1 comma 2, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, peraltro poi abrogato dall'art. 1, L.R. 3 ottobre 2002, n. 36..

(22) La presente lettera, già modificata dall'art. 4, comma 8, quinto alinea, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36 (vedi, altresì, quanto disponeva l'art. 1 comma 2, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, peraltro poi abrogato dall'art. 1, L.R. 3 ottobre 2002, n. 36), è stata successivamente così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 ottobre 2002, n. 37. Il testo precedente era così formulato: «a) 10 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato entro il 31 ottobre 2002;».

(23) Lettera soppressa dall'art. 4, comma 8, sesto alinea, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36. Vedi, altresì, quanto disponeva l'art. 1 comma 2, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, peraltro poi abrogato dall'art. 1, L.R. 3 ottobre 2002, n. 36.

(24) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 10-bis

1. In caso di stabilizzazione a tempo indeterminato con orario ridotto, l'incentivo di cui al precedente articolo 9 è corrisposto proporzionalmente rispetto alle ore previste contrattualmente per il tempo pieno.

2. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione, dalle risorse dovute per l'anno 2002 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le risorse attribuite in applicazione della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli Enti medesimi (25) (26).

(25) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 3 ottobre 2002, n. 37.

(26) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 11

Contribuzione per spese.

1. Ai datori di lavoro privati di cui al precedente articolo 6 ed alle Agenzie di promozione di lavoro e di impresa certificate dal Ministero del lavoro e dalla P. S. è riconosciuto un contributo per spese documentate sostenute per l'assistenza tecnica e formativa dei soggetti, finalizzate alla creazione di occupazione stabile, fino ad un massimo di lire 10 milioni.

2. Agli enti che partecipano a società miste pubbliche di nuova costituzione sarà concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 50 milioni in conto capitale, in proporzione alla quota azionaria sottoscritta da ciascun ente (27).

(27) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 12

Abrogazione norme in contrasto.

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 in contrasto con la presente legge e con le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni sugli incentivi all'imprenditorialità previsti dal Titolo II della citata legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 (28).

(28) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 13*Concertazione OO.SS.*

1. Al fine di programmare il progressivo svuotamento dell'intero comparto LSU ed LPU, la Regione Calabria si impegna ad attivare un tavolo di concertazione con tutti i rappresentanti dei soggetti istituzionali (ANCI - UPI - UNCEM e le OO.SS.) (29).

(29) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

Art. 14*Norma finale.*

1. Con la presente legge la Regione Calabria realizza il massimo sforzo per la stabilizzazione dei lavoratori di cui al precedente articolo 3.
2. Non può pertanto assumere ulteriori oneri finanziari al riguardo (30).

(30) Le norme della presente legge, incompatibili con la L.R. 19 novembre 2003, n. 20, sono state abrogate dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.

D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (1)**Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2000, n. 82.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Enti utilizzatori.

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.

2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla

vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.

2. Definizione dei soggetti utilizzati.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 (2) (3).

2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:

a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e del D.M. 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;

d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.

3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.

(2) Vedi, anche, l'art. 50, L. 27 dicembre 2002, n. 289, la lettera *f-bis*) del comma 1156 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunta dal comma 1 dell'art. 27, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, e il comma 8 dell'art. 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 4-12 luglio 2005, n. 276 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

3. Attività socialmente utili.

1. Le attività in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono:

a) quelle definite dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;

c) i trasporti e la connessa logistica.

Le predette attività, già oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.

2. Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività.

3. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attività di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

4. Disciplina della prestazione in attività socialmente utili.

1. L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.

2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi (4). In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore (5).

(4) Il rinnovo può avere una durata massima di otto mesi secondo quanto disposto dall'art. 78, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(5) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 65 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

5. Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione.

1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deliberano:

- a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
- b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;
- c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;
- d) la località e la sede di svolgimento delle attività;
- e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;
- f) le modalità organizzative delle attività;
- g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;
- h) le forme assicurative attivate;
- i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
- l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;

m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera *a)* del presente comma.

2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.

5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.

6. Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2002 (6).

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista (7).

3. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.

4. Le disposizioni dell'articolo 8 del citato D.M. 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.

(6) Comma così modificato dal comma 71 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448

(7) Vedi, anche, il comma 596 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

7. Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori (8).

2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.

5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.

6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.

8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.

9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.

10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale.

11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo

nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.

12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi:

a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;

b) *stages* formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 (9).

(8) Per l'estensione dell'incentivo previsto dal presente comma vedi l'art. 78, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(9) Vedi, anche, l'art. 2-bis, D.L. 11 giugno 2002, n. 108, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

8. Fondo per l'occupazione.

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, destinate alle attività di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo

di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001 (10).

(10) Il termine è stato differito al 30 giugno 2001 dall'art. 78, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e al 31 dicembre 2004 dall'art. 3, comma 77, L. 24 dicembre 2003, n. 350 con i limiti ivi indicati.

9. Disciplina sanzionatoria.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili qualora:

a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 12, lettera a);

c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attività formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.

4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente decreto legislativo è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente

competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S.

10. Disposizioni transitorie e finali.

1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal D.M. 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1° gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato D.M. 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (11).

1-*bis*. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda (12).

2. Con appositi decreti interministeriali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al D.M. 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997:

a) articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6;

b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;

c) articolo 3, commi 2 e 3;

d) articolo 4;

e) articolo 5;

f) articolo 6;

g) articolo 9;

h) articolo 11 (13).

(11) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 50, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(12) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 50, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(13) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 65 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

D.Lgs. 01/12/1997, n. 468 (Artt. 1, 7))**Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196.**

Publicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.

1. Definizione.

[1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.

2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:

a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2 (4);

b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi (5);

c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali (6);

d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.

3. Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti (7).

4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività, le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali (8).

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresì, al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili (9) (10).

(4) Lettera abrogata dall'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

(5) Lettera abrogata dall'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

(6) Lettera abrogata dall'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

(7) Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

(8) Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

(9) Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 34, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 150/2015.

(...)

7. Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione.

[1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , possono svolgere le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*) e *d*), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.

2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attività di lavori socialmente utili.

3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.

4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell'indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso.

Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego semestralmente effettuano un monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori] (27).

(27) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 34, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 150/2015. Per l'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 12 dell'art. 26 del suddetto D.Lgs. n. 150/2015.

(...)

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 38 Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria (95)**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

(95) Articolo modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. b)*, *D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.